

# STATUTO Associazione Arte&Co.Scienza ETS

## ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Arte&Co.Scienza \_ ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Arezzo e con durata illimitata. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

## ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

**In particolare**, l'associazione promuove attività di studio, ricerca, divulgazione e valorizzazione culturale volte ad approfondire e mettere in relazione i saperi dell'arte, della scienza, della tecnologia e dell'etica, favorendo un approccio interdisciplinare capace di integrare conoscenze scientifiche, umanistiche e ambientali.

L'associazione promuove inoltre iniziative culturali, artistiche, educative e scientifiche finalizzate alla diffusione della conoscenza del rapporto tra uomo, natura e ambiente, con particolare attenzione alla storia delle civiltà, alle tradizioni agricole e alimentari, alla sostenibilità ambientale e agli stili di vita salutari.

Nell'ambito delle proprie attività l'associazione promuove e valorizza le diverse forme di espressione artistica, quali arti visive, pittura, scultura, musica e altre forme di creatività contemporanea, anche attraverso mostre, rassegne, laboratori, attività formative e iniziative culturali rivolte a studenti, giovani e cittadini.

L'associazione sviluppa inoltre attività di studio, ricerca e divulgazione anche attraverso il **Centro Studi e Museo della Vita**, quale luogo di elaborazione culturale, scientifica ed educativa, nonché attraverso attività di valorizzazione del patrimonio naturalistico e botanico, comprese quelle relative al **giardino botanico e al progetto di Orto Botanico "Fiore della Vita"**.

Le attività dell'associazione possono realizzarsi mediante l'organizzazione di convegni, seminari, incontri pubblici, attività didattiche e laboratoriali, mostre, eventi culturali, iniziative editoriali, progetti educativi e scientifici e ogni altra iniziativa coerente con le proprie finalità istituzionali.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

attività di ricerca e divulgazione scientifica, organizzazione di mostre e iniziative artistiche, gestione e valorizzazione del Centro Studi e Museo della Vita, attività educative e didattiche rivolte a scuole

e cittadini, progetti di educazione ambientale e valorizzazione del giardino botanico e del futuro Orto Botanico "Fiore della Vita", nonché iniziative culturali, editoriali e di promozione del patrimonio storico, artistico e naturalistico

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi. *I libri associativi e la documentazione contabile sono conservati presso la sede dell'associazione e sono consultabili dagli associati previa richiesta al Consiglio Direttivo. La consultazione avviene presso la sede dell'associazione in occasione delle riunioni associative o in altro momento concordato con il Consiglio Direttivo.*
- Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa nei casi previsti secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

### ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- comportamento contrario alle finalità e ai principi dell'associazione;
  - uso improprio del nome, dell'immagine o delle strutture dell'associazione;
- può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'associazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (*ancorché denominato diversamente*);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato

### ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto (*per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale*). Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (*se previsto*) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo *(solo in assenza di Statuto)* e lo Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione sono deliberate dall'Assemblea con le medesime maggioranze previste per le modifiche statutarie.

#### **ART. 8 (Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti. Essi continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Organo di amministrazione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente, che agisce e firma in nome e per conto dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato.

#### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo ....).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 12 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

### **ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 14 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

### **ART. 15 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una nota in calce al rendiconto per cassa.

### **ART. 16 (Libri)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

### **ART. 17 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

### **ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

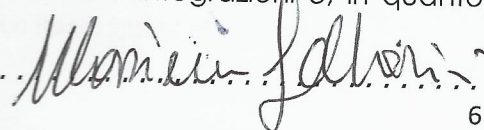
L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

### **ART. 19 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Arezzo 26-03-2026

Il presidente: Massimo Gallorini



## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

In data 26 / 3 / 2026, alle ore 19,15, presso la sede dell'associazione, si riunisce l'Assemblea dei Soci.

Sono presenti n. 10 soci, di cui n. 3 presenti e n. 7 per delega.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria, essendo presenti o rappresentati per delega tutti i soci e dà lettura dell'ordine del giorno.

### 1. Approvazione bilancio consuntivo 2025

L'assemblea esamina il bilancio consuntivo 2025, già approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea

#### DELIBERA

di approvare il bilancio consuntivo 2025.

### 2. Approvazione bilancio consuntivo 2024

Il Presidente ricorda che il bilancio 2024 era già stato oggetto di presa d'atto.

Al fine di uniformarsi alle nuove disposizioni previste per gli ETS,

L'assemblea

#### DELIBERA

di approvare il bilancio consuntivo 2024.

### 3. Trasformazione in associazione ETS

Il Presidente illustra le motivazioni e le necessità operative legate alla trasformazione dell'ente.

L'assemblea

#### DELIBERA

di approvare la trasformazione dell'ente in associazione ETS.

### 4. Approvazione nuovo statuto

Il Presidente presenta il nuovo statuto, già esaminato dal Consiglio di Amministrazione e già inviato agli associati durante la convocazione.

L'assemblea

#### DELIBERA

di approvare il nuovo statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

### 5. Rinnovo e nomina organi sociali

L'assemblea, considerata la continuità delle attività,

#### DELIBERA

di rinnovare e confermare le cariche attualmente in essere:

- Presidente: Massimo Gallorini
- Consiglio di Amministrazione: Massimo Gallorini, Livia Dragoni, Marco Rossi, Marta Gallorini
- Vicepresidente: Livia Dragoni
- L'assemblea, considerata la necessità di garantire un ordinato svolgimento delle attività amministrative e di verbalizzazione, delibera di nominare quale Segretario dell'associazione: Livia Dragoni

## 5. Quota associativa

Il Presidente comunica la proposta del Consiglio di Amministrazione che consiglia di portarla a euro 50,00.

L'assemblea

### DELIBERA

di fissare la quota associativa annuale in euro 50,00 e di stabilire che eventuali riduzioni o esenzioni possano essere riconosciute, su richiesta dell'associato, in considerazione dell'impegno e del contributo prestato a favore dell'associazione, **senza che ciò configuri in alcun modo un rapporto di natura patrimoniale o compensativa**, demandando al Consiglio di Amministrazione la relativa valutazione e decisione caso per caso. La quota associativa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni annualità senza necessità di ulteriore comunicazione.

Il mancato pagamento entro tale termine comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.

Per l'anno in corso, in considerazione delle modifiche introdotte, l'assemblea stabilisce un termine straordinario di trenta giorni, dalla data di invio del verbale, per la regolarizzazione della quota associativa.

Decorso tale termine, il mancato pagamento comporterà la decadenza automatica dalla qualità di socio anche se è stata espressa la volontà della propria adesione – (vedere punto 7).

## 7. Conferma volontà associativa

L'assemblea, preso atto delle rilevanti modifiche intervenute nell'organizzazione dell'ente, con particolare riferimento alla trasformazione in associazione ETS, all'adozione del nuovo statuto e alla ridefinizione delle modalità di partecipazione e contribuzione,

**ritiene opportuno garantire a tutti gli associati la piena libertà di confermare personalmente la propria adesione**, nel rispetto delle diverse disponibilità e possibilità di partecipazione.

In tale spirito, i soci presenti fisicamente confermano la propria adesione, mentre **tutti gli altri associati, ivi compresi quelli rappresentati per delega, sono invitati a esprimere personalmente la propria volontà entro il termine di sette giorni**; decorso tale termine, in assenza di riscontro, la posizione associativa si intenderà non rinnovata.

## 8. Mandato al Presidente

L'assemblea

### DELIBERA

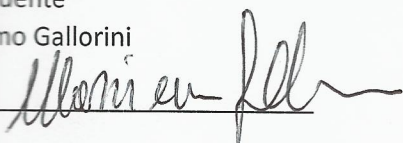
di conferire mandato al Presidente per la registrazione degli atti e per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,45.

Il Presidente

Massimo Gallorini

Firma



Il Segretario

Firma



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio di AREZZO  
Registrato il 02/04/2026  
N. 240 Vol. 3 Serie 3  
Precetti Euro 200,00

